

LE MISURE ANTITERRORISMO E LA PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI

La Camera ha approvato la legge di conversione¹ del decreto-legge che contiene misure urgenti in materia di terrorismo, anche internazionale. Il provvedimento passa ora al Senato.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai [dossier](#) del servizio Studi della Camera e alla relativa scheda dell'[iter](#) della proposta AC 2893.

Il decreto-legge 7/2015 – emanato a seguito dei recenti episodi verificatisi sia in Europa sia nei Paesi dello scacchiere mediorientale che hanno evidenziato l'innalzamento della minaccia terroristica di matrice *jihadista* – non è diretto unicamente a **rafforzare la normativa penale in materia di terrorismo internazionale**, ma è volto anche a consentire la **partecipazione a missioni internazionali delle Forze armate e di polizia** finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e al sostegno ai processi di ricostruzione e di pace. Il principio cui si ispira infatti è quello secondo cui la lotta al terrorismo internazionale va realizzata in maniera unitaria senza dividere tra sicurezza interna ed esterna, come d'altronde dimostrato dal fenomeno dei cosiddetti *foreign fighters*. Come si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, «una concreta e corretta politica di prevenzione e di tutela contro tali minacce comporta necessariamente una visione del fenomeno non limitata all'ambito del territorio del nostro Paese, ma mirata anche al rafforzamento delle presenze di Forze armate in particolare nei territori di maggiore criticità. **Il consolidamento, dunque, dei processi di pace e di stabilizzazione in aree di crisi acquisisce sempre più anche tale funzione preventiva** quale elemento essenziale di politica estera, con sicuri riflessi sulla sicurezza dei cittadini».

Le disposizioni di diretto contrasto al terrorismo, inoltre, sono volte a **dare completa attuazione nell'ordinamento interno alla risoluzione n. 2178 del 2014**, adottata dal **Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite** ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite e quindi vincolante per gli Stati. Tale atto dell'ONU **obbliga a reprimere una serie di condotte volte ad agevolare, attraverso un coinvolgimento diretto, il compimento di atti terroristici**, anche in territorio estero, e consistenti anche nelle attività che i *foreign fighters* mettono in essere per affiancare in conflitti armati gruppi od organizzazioni di matrice terroristica. In particolare, l'articolo 6 prevede che gli Stati

¹ Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" (AC 2893).

perseguano il trasferimento verso un Paese diverso da quello di residenza al fine di partecipare o commettere atti terroristici; il finanziamento di tali trasferimenti; il reclutamento di soggetti destinati a trasferirsi in altri Paesi per commettere atti di terrorismo.

LE MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO

Il decreto si concentra, con soluzioni anche analoghe a quelle adottate di recente da altri Paesi europei, quali la Francia, **sull'aggiornamento delle misure di prevenzione e contrasto del terrorismo.**

Modifiche al codice penale

Si interviene sulle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo, anche internazionale, per:

- **punire** con la reclusione da 5 a 8 anni i c.d. **foreign fighters**, ovvero coloro che si arruolano per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo (l'entità della pena consente l'applicazione della custodia cautelare in carcere);
- introdurre una **nuova figura di reato** destinata a **punire** con la reclusione da 5 a 8 anni (nuovo art. 270-*quater*.1) **chiunque organizzzi, finanzia o propagandi viaggi finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo;**
- introdurre la punibilità, sul modello francese, di colui **che si "auto-addestra" alle tecniche terroristiche e pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di atti terroristici** (oggi è punito solo colui che viene addestrato da un terzo);
- introdurre **aggravamenti della pena** prevista **per il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo** quando le condotte di chi addestra o istruisce siano **commesse attraverso strumenti telematici o informatici;**
- stabilire che alla condanna per associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e organizzazione di espatrio a fini di terrorismo consegue obbligatoriamente la pena accessoria della **perdita della potestà genitoriale «quando è coinvolto un minore»;**
- introdurre **specifiche sanzioni**, di ordine **penale e amministrativo**, destinate a punire le violazioni degli obblighi in **materia di controllo della circolazione** delle sostanze (i c.d. **"precursori di esplosivi"**) che possono essere impiegate per costruire ordigni con materiali di uso comune.

Contrasto alle attività di proselitismo attraverso Internet

Sono anzitutto previste **aggravanti di pena** quando i reati di terrorismo, l'istigazione e l'apologia del terrorismo sono commessi tramite strumenti informatici e telematici.

Analoghe **aggravanti** sono introdotte **per il possesso e la fabbricazione di documenti falsi**, per i quali **l'arresto in flagranza diviene obbligatorio** (anziché, come ora, facoltativo).

Viene **modificata**, poi, **la disciplina delle norme di attuazione del codice processuale penale:**

- **per autorizzare le c.d. intercettazioni preventive** anche in relazione ad indagini per delitti in materia di terrorismo commessi con l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche;
- **per stabilire che il procuratore della Repubblica che ha autorizzato le intercettazioni preventive**, ove ciò sia indispensabile per la prosecuzione delle attività di prevenzione dei gravi delitti per cui tali intercettazioni sono ammesse – in deroga alla disciplina generale (che dopo la redazione del verbale sintetico ne prevede la distruzione) – **consente la conservazione dei dati di traffico acquisiti, anche telematico, per un periodo massimo di 24 mesi**; tale deroga non include, comunque, i contenuti delle intercettazioni;
- **per ammettere, in ogni caso, l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero**, anche diversi da quelli disponibili al pubblico; in tale ultimo caso, l'acquisizione dipende dal consenso del legittimo titolare.

Si stabilisce poi l'obbligo per la **polizia postale e delle comunicazioni** di tenere costantemente aggiornata una **black-list dei siti Internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo**.

Sono introdotti in capo agli *Internet providers* **specifici obblighi di oscuramento dei siti e di rimozione dei contenuti illeciti connessi a reati di terrorismo pubblicati sulla rete**.

Viene previsto infine che anche il **Comitato di analisi strategica presso il Ministero dell'interno possa ricevere dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia gli esiti delle analisi** e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono **fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**.

Obblighi relativi ai caricatori di armi

Viene modificato il **Testo unico di pubblica sicurezza** introducendo l'obbligo di denuncia alle autorità di PS entro il 4 novembre 2015 anche dei caricatori delle armi, lunghe e corte, avente determinata capienza di colpi (con esonero per i titolari di licenza del questore).

Arresto per i trafficanti di immigrati clandestini

Con una modifica al codice di procedura penale viene previsto **l'arresto obbligatorio in flagranza** per i **promotori, organizzatori e finanziatori del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato** nonché di **coloro che materialmente provvedono a tale trasporto** ovvero compiono altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio nazionale; viene inoltre previsto che tali soggetti possano godere dei benefici penitenziari solo se collaborano con la giustizia.

Misure di prevenzione

Vien modificato il **Codice antimafia** (D.lgs. 159/2011) circa la disciplina delle **misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato per motivi di terrorismo**, per cui:

- **coloro che compiono atti preparatori alla partecipazione ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni terroristiche** vengono aggiunti al catalogo dei

destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria;

- viene introdotto un **provvedimento d'urgenza del questore** che già in sede di proposta al tribunale della misura di sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno, possa disporre nei confronti del proposto il **ritiro temporaneo del passaporto** e la **sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento di identità;**
- al **Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo** viene estesa la titolarità della proposta di applicazione delle **misure di prevenzione patrimoniali;**
- è esteso ad una **serie di delitti in materia di terrorismo** (da art. 270-*bis* a art. 270-*sexies*) il catalogo dei delitti la cui commissione nel corso dell'applicazione di misure definitive di prevenzione (nonché sino a tre anni dopo la loro cessazione) comporta **l'aggravante consistente nell'aumento da un terzo alla metà della pena;**
- è **previsto un nuovo delitto** (art. 75-*bis*) relativo alla **violazione del divieto di espatrio conseguente alla violazione della sorveglianza speciale (con obbligo o divieto di soggiorno) o conseguente al ritiro del passaporto o alla sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente** (reclusione da 1 a 5 anni);

Espulsione degli stranieri

Sempre come misura di prevenzione viene modificato il **TU Immigrazione** (D.lgs. 286/1998) con la previsione dell'**espulsione amministrativa da parte del prefetto** per motivi di prevenzione del terrorismo nei confronti degli **stranieri che svolgano rilevanti atti preparatori diretti a partecipare ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni che perseguono attività terroristiche.**

Modifiche al Codice Privacy

Viene modificato il Codice della Privacy in materia di **conservazione dei dati di traffico** per finalità di accertamento e repressione dei reati:

- viene stabilito l'**obbligo del fornitore di conservare i dati relativi al traffico telefonico** a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto **sino al 31 dicembre 2016** per finalità di accertamento e repressione dei reati. Lo stesso vale per i dati relativi al traffico telematico (esclusi i contenuti della comunicazione);
- analogamente, viene previsto che siano **conservati sino al 31 dicembre 2016 i dati sulle chiamate senza risposta**, trattati temporaneamente dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione.

Ulteriori modifiche al Codice sono introdotte per **trattamenti dei dati con finalità di polizia**: viene estesa l'area entro la quale tali tipi di trattamenti dei dati personali possono svolgersi senza che vengano applicate le disposizioni – prevalentemente a tutela dell'interessato – previste dal Codice.

Potenziamento e proroga dell'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio

Con un serie di disposizioni – finalizzate a garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo – si prevede:

- **la proroga dell'“Operazione strade sicure”² fino al 30 giugno 2015**, con un rafforzamento del contingente messo a disposizione dalle Forze armate che passa da 3.000 a 4.800 unità, delle quali un'aliquota sarà dedicata esclusivamente alle attività di vigilanza connesse agli interventi di recupero delle aree agricole contaminate della Campania (per l'operazione “Terra dei Fuochi”) e altri militari saranno a disposizione con l'inizio di Expo per presidiare gli obiettivi sensibili. Sempre per le esigenze di intervento nella “Terra dei fuochi”, a **decorrere dal 30 giugno 2015** il predetto contingente **potrà essere incrementato fino a 200 unità**;
- **l'autorizzazione per l'Arma dei carabinieri ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri** da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiano concluso la ferma di quattro anni quale volontario nelle Forze armate;
- **la possibilità di utilizzo** da parte delle forze di polizia di «**Droni**», ai fini del monitoraggio del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale.

Permessi di soggiorno a fini investigativi

È estesa la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale.

Collaboratori di giustizia

Vengono estese anche al collaboratore di giustizia su indagini di terrorismo le speciali misure di protezione e la revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione.

Segnalazione di operazioni sospette

Viene previsto che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo debba essere informato delle segnalazioni dell'UIF (l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia) relative ad operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo trasmesse alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

² Di cui all'art. 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.

Ampliamento delle “garanzie funzionali” per gli appartenenti ai Servizi di informazione e sicurezza

È prevista per il personale dei Servizi:

- la possibilità di deporre nei processi penali sulle attività svolte “sotto copertura” di fornire le stesse generalità “di copertura” usate nel corso delle operazioni;
- l'autorizzazione per i dipendenti dei Servizi a condotte previste dalla legge come reato in materia di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di non punibilità³;
- la possibilità per le Agenzie di *intelligence* di effettuare, fino al 31 gennaio 2016, **colloqui con soggetti detenuti o internati**, al fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale;
- all'AISE (Agenzia informazione e sicurezza esterna) è affidato il compito di svolgere attività di informazione anche tramite ricerca elettronica, a protezione degli interessi economici, scientifici e industriali del Paese.

Coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo

Viene attribuita al **Procuratore nazionale Antimafia la funzione di coordinamento**, su scala nazionale, delle indagini relative a procedimenti penali e procedimenti di prevenzione **in materia di terrorismo**.

In tal senso viene anche prevista la **riorganizzazione della** Direzione Nazionale antimafia che viene denominata **Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo** e istituita all'interno della Procura generale della cassazione.

MISSIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Come detto, il provvedimento attiene alla dimensione della **partecipazione dell'Italia all'impegno della comunità internazionale contro la grave minaccia terroristica**, rappresentata innanzitutto dal Daesh⁴ – ma non solo –, con il suo portato di destabilizzazione del quadro mediorientale nonché nordafricano (e soprattutto libico, per quanto concerne gli interessi strategici più attinenti all'Italia), e costituisce il presupposto per il conseguimento di una **maggiore centralità dell'Italia nelle relazioni internazionali**, in considerazione della nostra proiezione di Paese cerniera tra Europa, Mediterraneo e Medio Oriente e per il prestigio guadagnato dall'Italia in tanti teatri di crisi – soprattutto in Libano – e anche sul piano umanitario, per l'aiuto alle masse di profughi e di vittime della tratta di esseri umani che affrontano il pericolo dell'attraversamento del mare Mediterraneo⁵.

³ Di cui all'articolo 17, comma 1 della legge 124/2007 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”.

⁴ Il termine Daesh (Ad dawla al islamiya fi 'Iraq wa Shem) è l'acronimo arabo di ISIS (Islamic State of Iraq and the Levant).

⁵ Nel corso degli anni, la partecipazione delle Forze armate italiane alle missioni all'estero ha assunto una considerevole importanza (sia in relazione al notevole incremento delle operazioni, sia sotto il profilo del maggior impiego di uomini e di mezzi) e si è passati da semplici operazioni di ingerenza umanitaria – - attraverso l'invio di osservatori internazionali – a missioni di mantenimento della pace, di formazione della pace e prevenzione dei conflitti, di costruzione della pace, fino ad arrivare a missioni di imposizione della pace.

Sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni, il decreto-legge interviene a prorogare le missioni internazionali dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, e reca le autorizzazioni di spesa necessarie alla **proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali**, raggruppate nell'articolato sulla base di **criteri geografici: Europa** (Georgia, Balcani, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Cipro e le zone del Mediterraneo); **Asia** (Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano e anche una proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi); **Africa** (Libia, Mali, Corno d'Africa e Repubblica Centrafricana).

Le novità rispetto al decreto di autorizzazione precedente

Per quanto concerne le principali novità introdotte dal decreto-legge, sono da segnalare:

- l'autorizzazione di spesa per la partecipazione di personale militare alla **nuova missione NATO in Afghanistan** denominata *Resolute Support Mission*⁶ della NATO, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2189/2014, e per la proroga della partecipazione alla **missione Eupol Afghanistan**. La missione è progettata per operare con una sede centrale a Kabul e quattro sedi territoriali a Mazar-i Sharif, Herat, Kandahar e Jalalabad. I militari italiani opereranno per larga parte dell'anno 2015 a Herat, nella regione ovest, e avranno il compito di continuare ad addestrare le Forze armate afgane, senza alcuna partecipazione a operazioni di combattimento. A decorrere dal secondo semestre 2015, come previsto dalla pianificazione NATO, si procederà ad una riconfigurazione delle forze presenti nella zona, ai fini del progressivo concentramento nell'area di Kabul;
- l'autorizzazione per la **partecipazione** di personale militare, con funzioni di addestratori, alle attività della **coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh**;
- la **soppressione**, per quanto concerne le missioni nel continente africano, dell'autorizzazione di spesa per la proroga della **partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia**, e ciò in considerazione della particolare situazione che riguarda il Paese.
- l'**autorizzazione**, circa le **missioni antipirateria**, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 30 settembre 2015, della spesa di 29.474.175 euro per la **proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare Atalanta dell'Unione europea al largo delle coste della Somalia**. Rispetto al precedente decreto-legge di proroga delle missioni non risulta, quindi, più autorizzata la partecipazione di personale militare all'operazione della NATO denominata *Ocean Shield* per il contrasto della pirateria⁷;

⁶ *Resolute Support Mission* subentra alla missione ISAF, chiusa lo scorso 31 dicembre 2014, prevista per lo svolgimento di attività di formazione, consulenza e assistenza a favore delle forze di difesa e sicurezza afgane e delle istituzioni governative. A sostegno della missione saranno schierate circa 12 mila unità provenienti da Paesi NATO e da ventuno Paesi partner.

⁷ A questo proposito va segnalato che, così come nel corso dell'approvazione dello scorso decreto-legge di autorizzazione alle missioni, anche in questo è stato approvato uno specifico emendamento in base al quale, conclusa la missione Atalanta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione

- la **soppressione della possibilità per il Ministero della difesa**, sempre nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria, di **stipulare con l'armatoria privata italiana** e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria **convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, con solo personale civile qualificato** (data la diminuzione del numero di attacchi);
- l'**autorizzazione**, fino al 30 settembre 2015, della spesa di euro 40.453.334 per il **potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale**;

l'assunzione del principio generale in base al quale, ogniqualvolta che si impiegano nel contesto internazionale forze di polizia a ordinamento militare, il Governo è tenuto a specificare nella relazione quadrimestrale, e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrano sotto il comando della Gendarmeria europea (**Eurogendfor**);

- l'**autorizzazione**, per l'anno 2015, dell'ulteriore **spesa** di 2.000.000 di euro **per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari nel nostro Paese**.

Le iniziative di cooperazione allo sviluppo, sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative per il consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione

Circa le disposizioni in **materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione**, è da rilevare che si tratta della parte che più connota la cifra dell'impegno italiano nelle missioni internazionali, secondo un modello di cooperazione ormai universalmente riconosciuto dalla comunità internazionale degli Stati e noto come «**modello Italia**». Durante la relazione in Aula il relatore di maggioranza del PD, on. Andrea Manciuilli, ha inoltre sottolineato come oggi l'intervento di natura civile, finalizzato a portare sollievo, maggiore benessere, prospettive e rispetto dello Stato di diritto alle popolazioni locali, contribuisca alla lotta contro il terrorismo nella misura in cui riesce ad **erodere alla base il consenso di fenomeni come il Daesh** che sono sul territorio. Ed è dunque **essenziale**, più che in passato, **costruire un rapporto di fiducia e di collaborazione con le popolazioni** e operare positivamente soprattutto per la **ricostruzione di un tessuto economico ed istituzionale sano**.

In particolare, circa le **iniziative di operazione allo sviluppo**, le disposizioni prevedono:

- l'**autorizzazione dal 1° gennaio al 30 settembre** dell'anno in corso **alla spesa di 68.000.000 euro** ad integrazione degli stanziamenti della legge 26 febbraio 1987, n. 49 recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Lo stanziamento è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla ricostruzione civile, in Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali,

dovrà essere valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India.

Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Palestina, e, in relazione all'assistenza ai rifugiati, nei paesi ad essi limitrofi⁸;

- il compito per il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di individuare le misure volte ad **agevolare l'intervento di organizzazioni non governative** che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui sopra, coinvolgendo in via prioritaria quelle già operanti in loco di comprovata affidabilità e operatività.

Quanto al sostegno ai **processi di ricostruzione** e partecipazione alle **iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione**, si segnala in particolare che, nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan **dopo la conclusione della missione ISAF**, è **autorizzata per l'anno 2015** l'erogazione di un **contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afghane**, comprese le forze di polizia.

Ulteriori misure comprendono:

- che il **Ministero degli affari esteri** e della cooperazione internazionale, anche con il contributo informativo degli organismi di informazione, **renda pubblici** attraverso il proprio sito web istituzionale **le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri**. Le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'**esclusiva responsabilità individuale** di chi assume la decisione di intraprendere o organizzare i viaggi stessi;
- la dotazione di 500.000 euro per l'apposito fondo di sostegno alla campagna per la candidatura dell'Italia a un seggio presso il Consiglio di sicurezza dell'ONU.

⁸ Con gli stanziamenti verrà posto particolare riguardo alla realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e all'occupazione femminile; come anche alla tutela e promozione dei diritti dei minori e degli anziani, allo sviluppo delle capacità di autogoverno locale, alla tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute, alla riabilitazione di feriti e mutilati, al contrasto all'epidemia del virus Ebola nei paesi colpiti. Tali interventi saranno intrapresi in coerenza con il quadro di diritto internazionale in materia di aiuto allo sviluppo (in particolare con le direttive OCSE-DAC e gli Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite). Il sito istituzionale del MAECI (Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale) darà conto dei risultati ottenuti.